

20 09 2004



ULTIM'ORA

RIORDINO DELLE CARRIERE LE SOLITE CORTINE FUMOGENE E LA PROMOZIONE AD ISPETTORE CAPO?

U
I
L
-
I
N
S
I
E
M
E
-
P
E
R
-
C
R
E
S
C
E
R
E

In questi giorni, fra decreto legge 238/04, riunioni prima convocate e poi rinviate, bozze e proposte sbandierate, si assiste alla riedizione del balletto di ipotesi spesso fantascientifiche quanto demagogiche di riordini delle carriere per il personale delle Forze di polizia.

Sarà anche il periodo cruciale in cui si sviluppa la discussione, coincidente guarda caso con le settimane di chiusura della campagna tesseramenti per l'anno 2005 (com'è noto le revoche perché possano avere effetto dal 1° gennaio p.v. vanno prodotte entro il 31 ottobre), ma si assiste ad un ingente proliferare di ipotesi, ventilate o formalizzate, spesso dettate da meri calcoli opportunistici e, soprattutto, senza voler compiere un'analisi di merito, prive di copertura finanziaria anche potenziale considerati i nuovi tagli che riguarderanno la prossima legge finanziaria secondo le previsioni del DPEEF (su questo aspetto, le OO. SS. sono convocate a Palazzo Chigi per il giorno 23 p.v. alle ore 18.00).

A prescindere dall'assoluta necessità di trovare con urgenza delle soluzioni che consentano di ottenere quella riqualificazione che il Paese da tempo domanda ai tutori dell'ordine e della sicurezza interna e che non può non passare anche per l'omogeneizzazione delle funzioni in relazione a ruoli, qualifiche e gradi e sull'opportunità di riflettere sul se e come superare la divisione in due ruoli (Agenti ed Assistenti – Sovrintendenti) di personale che svolge, pur con diverso livello autonomia e responsabilità, mansioni comunque esecutive e, di contro, riequilibrare le posizioni degli attuali appartenenti ai ruoli dei Sovrintendenti, degli Ispettori e dei Commissari, rileviamo che sono state dai più "dimenticate" le sorti degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria inquadrati nella qualifica di Vice Ispettore ai sensi del combinato disposto dell'art. 8, 1° comma, lettera d), e 10 del D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 200 e successive modificazioni ed integrazioni, e che a differenza dei loro colleghi della Polizia di stato non sono stati ammessi agli scrutini per la promozione ad Ispettore Capo dopo cinque anni di permanenza nella qualifica di Ispettore.

Quale migliore occasione, difatti, per l'Amministrazione di promuovere, in sede di conversione, un'integrazione al D.L. 238/04 che fornisca l'interpretazione autentica del combinato disposto dell'art. 30 del D.Lgs. 30 ottobre 1992, n. 443, e del 2° periodo, 4° comma, del citato art. 8 del D.Lgs. 200/95, come modificato ed integrato dall'art. 2, 3° comma, del D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito in legge con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579?

Non vorremmo, difatti, che per chissà quale cavillo giuridico e/o acrobazia interpretativa a causa della famigerata vicenda si innescassero dei processi per i quali gli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria (non ancora promossi ad Ispettore Capo come quelli della Polizia di Stato) possano venire tagliati fuori o comunque non sufficientemente salvaguardati dai prossimi interventi normativi.

Il Segretario Generale
Massimo Tesei